

sanelli, il quale, a mio avviso, e mi spiace di rilevarlo, ha spostata la questione, e l'ha trattata con argomenti a sensazione più che con argomenti sodi che valessero a indurre la Camera ad abbracciare una sentenza diversa da quella fin qui ritenuta ed ammessa.

Voci. Ai voti! ai voti!

NEGROTTI. (*Della Commissione*) Dirò poche parole a sostegno delle conclusioni della Commissione.

L'onorevole Pisanelli nel combattere le conclusioni della Commissione, si valse di argomenti che, a parer mio, sarebbero stati più opportuni in una discussione intorno ad una proposta di legge elettorale, piuttostochè in questa circostanza nella quale trattasi di interpretarla ed applicarla.

Dice l'onorevole Pisanelli: sarebbe un gravissimo inconveniente laddove si volesse in qualche guisa limitare nella Camera il numero dei professori e dei magistrati, perocchè questo consesso sarebbe privato dei lumi di uomini per ogni riguardo rispettabilissimi.

Nessuno certamente vuol mettere in dubbio questo concetto, e tanto meno la maggioranza della vostra Commissione che, mi piace dichiararlo, se ha dovuto nell'adempimento del mandato da voi affidatole mostrarsi rigorosa nell'applicazione della legge non è men vero però che i fece tanto a malincuore, quanto colla maggiore imparzialità.

All'onorevole Pisanelli può sembrare dubbia l'attuale questione, ma alla maggioranza della vostra Commissione parve invece evidente che lo spirito e la lettera stessa della legge, stanno per l'applicazione del principio da essa adottato.

Ma ove il dubbio, ciò che noi non crediamo, realmente esistesse, non vi ha che a ricorrere alla ragione della legge, rintracciandola nella relazione che precede il progetto di legge stesso.

O bene, o signori, in questa relazione, là dove appunto si riferisce ai professori ed ai magistrati è detto:

« Questa riforma si connette e si completa con un'altra proposta ordinata al fine di ridurre ad un solo quinto del numero totale dei deputati quello dei funzionari ed impiegati di qualunque categoria che possono essere ammessi nella Camera, e nel fare questa riduzione reclamata in tutti i paesi liberi, si è creduto ancora, al fine di ovviare ad inconvenienti già lamentati, dover limitare, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ed in quello del pubblico insegnamento, il numero di coloro che nelle categorie rispettive possono assumere contemporaneamente il mandato rappresentativo nel Parlamento. »

Ma, diceva l'onorevole Pisanelli, forsechè le due qualità non si confondono nella stessa persona?

Un membro del Consiglio superiore è pure professore: e perchè, se questi non potrà aver posto nella categoria dei professori, non si potrà comprendere in quella del Consiglio superiore?

Ebbene, o signori, questo ragionamento non regge,

avvegnachè da nessuna legge o regolamento è stabilito che chi è chiamato a far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione debba necessariamente essere professore, e quindi questo caso non può paragonarsi a quello degli'ispettori del Genio civile che sono membri nati del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ma in ogni modo, oltre all'interpretazione che è stata data alla legge dalla relazione che la precede e della quale testè vi lessi un brano, vi ha poi la lettera stessa della legge che esplicitamente si oppone a quanto dall'onorevole Pisanelli si vorrebbe.

E di vero all'articolo 100, dove si parla appunto delle categorie speciali è detto:

« Gli impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'articolo 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi alla Camera. »

Ma forsechè la legge si limita a dire *non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera?*

Forse che la legge in qualche sua parte consente che quelli i quali eccedessero nella categoria dei professori potessero essere compresi in qualche altra, ed i professori, per esempio, in quella dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione?

No, signori; la legge invece tassativamente dice nel secondo comma del già citato articolo 100:

« Quando il numero degli'impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve essere annullata. »

A fronte dunque di un così chiaro ed esplicito disposto della legge elettorale, io vi chiederò, signori, se possa dirsi dubbia questa questione, e se quindi potesse essere diversa la conclusione che dalla vostra Commissione è stata in proposito adottata.

Del resto, se il legislatore avesse voluto lasciare aperta la via, per essere ammessi in un'altra categoria, a coloro che si fossero trovati in eccedenza nelle categorie speciali, non avrebbe stabilito che, *superato il numero, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve essere annullata.*

Ho promesso alla Camera di essere breve, e non so come avrei potuto esserlo di più; ma prima di por fine al mio dire, è mio debito il far riflettere alla Camera che, se la maggioranza della Commissione, per le ragioni sovraesposte, ha l'intimo convincimento di avere rettamente interpretata la legge, è in ciò anche confortata dalla giurisprudenza della Camera, che questa questione quasi sempre ha deciso nel senso che noi vi proponiamo, e quindi anche in omaggio alle deliberazioni ripetutamente prese dalla Camera, la Commissione confida che sarete per approvare le sue conclusioni.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)